## TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA -PRIMA SEZIONE CIVILE -

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano del consumatore: R.G. n. 7/2022

Il Giudice, in persona della dott.ssa Alvano Ambra,

a scioglimento della riserva assunta;

-rilevato che, con ricorso depositato il 13.07.2022, ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 – applicabile *ratione temporis* al ricorso in esame - per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall' "Organismo di composizione della crisi";

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della 1. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non è soggetto a procedure concorsuali di cui alla 1.f.; che non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla 1. 3/2012 e che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge;

che quanto al requisito ostativo previsto dalle novellate lett. d-bis) e d-ter la ricorrente non risulta aver beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato, per come si legge nella relazione dell'OCC, la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'<u>art. 9</u>, comma 2, della succitata legge:

- a. l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti;
- b. l'indicazione dei beni di cui il ricorrente è proprietario;
- c. a corredo del piano: l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare;

-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:

- il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - 1. 3/2012);

che l'OCC ha anche relazionato in merito alle valutazioni sul merito creditizio dell'ente finanziatore;

rilevato che con decreto del 9.8.2022 venivano richieste delle integrazioni sui seguenti punti:

<<...

- a) tra i debiti compare la posizione nei confronti di Banca MPS ricollegabile al contratto di fideiussione concluso nell'interesse dell'impresa edile del figlio,

  In relazione a questa posizione appare necessaria un'integrazione volta a verificare se la fideiussione sia stata prestata a favore di un'attività di impresa nella quale l'istante era professionalmente coinvolta oppure se volta al mero sostegno personale del debito, dovendosi escludere nel primo caso la qualifica di consumatore necessaria per l'accesso al piano (si v. Trib. Rovigo 13 dicembre 2016; Tribunale Reggio Emilia 19 novembre 2016; Trib. Torino 7 agosto 2017);
- b) Appare indispensabile comprendere a che titolo, la signora risiede nell'attuale abitazione sita in energia e nello specifico se di proprietà di terzi, se è a titolo di locazione, comodato o altro;
- c) Quanto agli esborsi relativi alle spese di sostentamento, va posto in evidenza come non siano state previste le ulteriori spese necessarie per il mantenimento di un decoroso tenore di vita, quali a titolo meramente esemplificativo; vestiario, medicine, tempo libero, ulteriori spese necessarie per acquisto/riparazione di beni di necessità, con un raffronto anche con i parametri ISEE;
- d) Va inoltre sin d'ora prospettata l'opportunità di prevedere l'intervento di garanti;...>>

viste le integrazioni depositate

Il Piano proposto può essere omologato.

Giova preliminarmente osservare che, alla luce della integrazione depositata in data 19.9.2022, il primo punto può ritenersi superato dalla dichiarazione versata in atti dell'istante, corredata della documentazione attestante l'estraneità della ricorrente all'attività di impresa, sicchè va confermata la sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo per accedere al piano.

Quanto ai successivi punti evidenziati, le spese mensili sono state rimodulate alla luce delle osservazioni critiche esposte e la ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine all'immobile in cui risiede.

Infine, è stato previsto l'intervento come garante della figlia che ha rilasciato dichiarazione sottoscritta, conformemente a quanto prescritto dall'art. 8 l. cit. sul punto.

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., ha tuttavia espresso parere negativo all'omologa, in quanto ritenuta non conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche alla luce della natura privilegiata del credito (garantito da ipoteca) nonché dalla inattendibile stima del bene proposta dalla parte. Il creditore contesta infine l'eccessiva durata della rateizzazione proposta.

A tal riguardo va osservato che i creditori dell'istante sono i seguenti:

Agenzia delle Entrate – Riscossione (€ 889,76 + € 345,29); Hermes Servizi Metropolitani ((8.965,20) Monte dei Paschi di Siena (€ 60.000,00 ipotecario + € 1.474,50 in chirografo) Regione Calabria (€ 606,30). Vanno poi considerate le spese per l'OCC ed il compenso del legale, calcolati in complessivi € 6200,00.

Il piano propone di stralciare il 41 % di tutti i crediti, ad eccezione del credito chirografario della Banca MPS di € 1474,50 per il quale viene prevista una percentuale di stralcio del 77.18 % e si articola in 122 rate, su un arco temporale dunque di circa 10 anni.

Tanto esposto, deve ritenersi che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

A tale ultimo proposito, La ricorrente è titolare di un patrimonio immobiliare stimato dal perito (con perizia aggiornata, redatta a firma dell'Arch. Michele Favano) in € 66.780,00 e al creditore ipotecario viene offerto l'ammontare di € 35.400,00 in circa 7 anni a decorrere dall'omologa.

Si legge, a tal riguardo, nella relazione del professionista incaricato che "nello specifico in caso di asta andata deserta sino al II esperimento con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50 % del suo valore (sottraendo al prezzo iniziale il 25 % per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura, trascrizione e pubblicità, per ogni esperimento di gara compiuto, dalle eventuale vendita del patrimonio immobiliare con tale procedura, si otterrebbe un ricavato al 50 % del valore di vendita, stimato ad  $\epsilon$  33.443,00, importo nettamente inferiore a quello messo a disposizione dalla sig.ra ai creditori, che non potrebbe soddisfare i creditori in percentuali maggiori rispetto a quelle stabilite nella presente proposta".

Ne discende che la misura di € 35.400,00, prevista nel piano quale valore del debito consolidato nei confronti del creditore ipotecario, attestandosi ad oltre il 50% dell'importo stimato, è in linea con il presumibile valore di realizzo (considerando che in media le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% della perizia immobiliare).

Si evidenzia altresì che nel giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non può non tenersi conto che quest'ultima prospettiva reca con sé l'inevitabile alea della vendita e del tempo necessario per il suo verificarsi.

Di contro la fattibilità del piano in esame risulta corroborata altresì dall'intervento del garante.

Giova poi precisare, con riferimento alla categoria dei creditori privilegiati, che, alla concessione di una dilazione ultrannuale non osta il disposto dell'art. 8, comma 4 l. 3 del 2012. Tale principio è stato chiarito dalla S.C. nella sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: "negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno

dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore" e che "né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore".

Tanto premesso, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 7 n. 2 let. d-ter) l. 3/2012 introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla citata L. 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile alla procedura in oggetto in forza dell'art. 4-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020) la proposta del piano non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Si tratta di una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe (al contempo specificandolo) il campo di comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura, individuandoli in quelli commessi con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con conseguente restringimento delle maglie di responsabilità del debitore.

Per colpa grave può intendersi qualsiasi grave negligenza del debitore nell'indebitarsi, perimetrata in negativo dal concetto limitrofo di colpa lieve che, a seguito dell'intervento riformatore, ha perso rilevanza.

La malafede, in questo contesto, può intendersi come un qualcosa in più della colpa grave, connotando un comportamento caratterizzato dalla consapevolezza

anche della sicura lesione dell'interesso creditorio conseguente alla condotta posta in

essere.

Infine, gli atti in frode possono essere definiti come quella categoria multiforme

di comportamenti non tipizzati, dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni dei

creditori. Si considerano rilevanti tutti gli atti, i comportamenti e le iniziative idonei,

sul piano oggettivo a pregiudicare il consenso informato dei creditori e connotati, sul

piano soggettivo, dalla consapevolezza di tale potenziale pregiudizio (tra tali atti si

ritiene in dottrina che possano ricondursi esemplificativamente (ma non solo) quelle

attività di occultamento o dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione di crediti e

di esposizione di passività insussistenti, indicati dall'art. 173 l. fall. in tema di

concordato).

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e

dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che

la ricorrente versi in uno di detti stati. Nella relazione e nelle note integrative al ricorso

si legge infatti che il reddito della ricorrente si è drasticamente ridotto per cause a lei

non imputabili, quali la malattia e la morte del marito nonché le vicissitudini legate

all'attività di impresa del figlio per il quale aveva prestato fideiussione.

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in

essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con

l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene inoltre che il piano proposto rappresenti dunque un accettabile punto

di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita

nella ratio della procedura, di garantire al consumatore un dignitoso tenore di vita

anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile

lesione di tale *standard*. Da ultimo.

**POM** 

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

**OMOLOGA** 

il piano del consumatore proposto da

## **DISPONE**

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

## **ATTRIBUISCE**

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 1.3/2012;

## **ORDINA**

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 11.2.2023

Il Giudice

Dott.ssa Ambra Alvano